



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
DI AVELLINO**

**TRIBUNALE  
DI AVELLINO**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI AVELLINO**

Addì 4 maggio 2020, nell'Ufficio del Presidente del Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice, del Procuratore aggiunto della Repubblica dott. Vincenzo D'Onofrio e degli avv. ti Antonio Famiglietti e Nello Pizza, rispettivamente vice Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati, si dà lettura e sottoscrive il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle

**LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEI GIUDICI DI PACE DEL  
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI AVELLINO**

**CON RIFERIMENTO AL PERIODO 12 MAGGIO 2020/31 LUGLIO 2020**

**PREMESSA**

L'art.83 d.l.n.18/2020, conv.con l.n.27/2020 e poi modificato con d.l.n.28/2020, al comma 6, stabilisce quanto appresso testualmente si riporta:

*“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.”.*

L'art.83 cit., al comma 7, prevede le misure organizzative che i capi degli uffici possono adottare per le finalità di cui al comma 6, sopra riportato. Alcune di queste misure hanno lo scopo di consentire, pur nello stato di emergenza, la trattazione di affari giudiziari in materia civile, ulteriori rispetto a quelli per i quali il comma 3, lett.a), della norma, impone la trattazione obbligatoria.

Il Presidente del Tribunale di Avellino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino hanno promosso l'iniziativa di pervenire a soluzioni condivise rivolte a realizzare lo scopo di cui al capo che precede, soluzioni da versarsi in un protocollo.

Vi è stata interlocuzione, scritta e verbale, tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, la commissione COA per i GIUDICI di PACE, segnatamente con il consigliere avv.Rosa Barletta.

Vi è stata anche interlocuzione con i Giudici di Pace e relative cancellerie.

Le indicazioni emerse nell'interlocuzione sono le seguenti:

- alcuni GdP, riscontrando per iscritto e oralmente la nota dello scrivente in data 21.4.2020, si sono dichiarati favorevoli alla trattazione dell'udienza civile da remoto mediante sistema Teams, elaborato dal DGSIA, evidentemente perché reputatisi adeguatamente attrezzati e formati; parte di loro hanno aggiunto di preferire tale modalità (dott.Ceraso, De Vincentis, Costanza), parte hanno dichiarato la propria disponibilità a praticare la stessa in luogo della celebrazione fisica (dott.Rosa, Cammarota e Franzese); dagli altri 6 GdP del circondario assegnatari di affari civili nei rispettivi uffici è provenuta indicazione, esplicita o implicita, di preferenza per la celebrazione fisica delle udienze, con limitazione delle cause da trattare e con la previsione di fasce orarie;
- il COA si è così definitivamente espresso: *"per motivi di sicurezza relativi all'attuale momento epidemiologico, tenuto conto che gli avvocati sono i maggiori frequentatori del Giudice di Pace e che l'ordine degli Avvocati che li rappresenta ritiene preminente la tutela della salute dei propri iscritti, chiede che la trattazione di tutte le udienze civili da tenersi presso gli uffici del GDP del circondario del Tribunale di Avellino vengano svolte con le modalità da remoto mediante sistema Teams, elaborato dal DGSIA, il tutto a far data dal 19 maggio, termine previsto per la ripresa dell'attività giudiziaria"*;
- quanto alle udienze penali, non appare evitabile la celebrazione fisica, con limitazione delle cause da trattare e con la previsione di fasce orarie.

Il Presidente e l'Ordine concordano sulla necessità che, in questo difficile momento, in assenza di dati certi circa la evoluzione del fenomeno epidemico verso il suo rapido esaurimento, l'obiettivo fondamentale comune è quello di tutelare la salute di magistrati, avvocati, personale amministrativo e in generale verso l'utenza tutta; in particolare, concordano sulla considerazione che gli avvocati sono, per numero e frequenza di accesso agli uffici, la compagine più numerosa nell'ambito dell'utenza.

Quanto all'attività giudiziaria civile, constatata l'assenza per il GdP di una piattaforma per la trattazione scritta avente valore legale, raccogliendo l'opportunità, offerta dal legislatore e supportata dal Ministero della Giustizia, di trattazione con la modalità da remoto, ritiene che possa darsi al momento corso alla stessa in via di esclusività.

Sono tuttavia i sottoscrittenti consapevoli che si tratta di una modalità per la quale non sono al momento adeguatamente attrezzati e formati tutti i GdP. Dovrà quindi pervenirsi, nel minor tempo possibile, a colmare tali lacune; il Presidente del Tribunale assicura al riguardo ogni impegno organizzativo, nei limiti di quanto è in suo potere. Sono quindi del pari consapevoli che, fino a quando tutti i GdP non saranno in grado, sia sul piano delle attrezzature che sul piano delle capacità, di gestire la modalità di trattazione da remoto, alcune udienze civili non potranno aver luogo e dovranno pertanto essere rinviate.

Quanto alle udienze penali, si concorda per la celebrazione fisica limitata.

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di inserire nel protocollo la seguente dichiarazione:

*<< Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, pur nella ferma convinzione che per l'Avvocatura costituisca valore irrinunciabile che la celebrazione delle udienze debba avvenire nel rispetto delle norme stabilite nel codice di procedura civile nonché dei principi dettati dalle norme Costituzionali, ritiene di sottoscrivere il presente documento, la cui efficacia dovrà ritenersi limitata esclusivamente al periodo di emergenza, poiché la drammatica eccezionalità delle condizioni sanitarie determinate dalla pandemia espone gli Avvocati e tutti coloro che sono impegnati in attività giudiziarie, al rischio di compromissione del bene salute >> .*

Tanto premesso, si concorda quanto di seguito.

## **ARTICOLO PRIMO**

### **UDIENZE PENALI**

Saranno trattate con la modalità ordinaria (celebrazione fisica).

Saranno celebrati processi in numero massimo di 8 ad udienza, così individuati:

saranno esclusi i processi fissati per attività istruttoria;

saranno chiamati i processi con 2 sole parti private (un solo imputato e una sola parte offesa-parte civile; 2 imputati senza parte offesa-parte civile), a partire da quello con il numero di RG-GDP più basso e poi gli altri 7, in ordine di vetustà;

tutti i processi con un numero maggiore di parti saranno rinviati, anche se non è stato raggiunto il numero di 8.

I processi saranno chiamati in 3 fasce orarie: i primi 3 processi più vetusti dalle ore 9,30 alle ore 10,30, i successivi 3 dalle ore 11,30 alle ore 12,30, gli altri 2 dalle ore 12,30 alle ore 13,30.

Almeno 5 giorni prima di ciascuna udienza, ogni giudice trasmetterà alla cancelleria unico provvedimento, relativo a ciascuna udienza, contenente 2 elenchi:

uno relativo ai processi che non saranno celebrati, con indicazione delle date di rinvio;

l'altro dei processi che saranno celebrati, distinti per fascia;

I processi saranno individuati con il solo numero di RG.

La cancelleria, ove possibile per il numero dei processi originariamente fissati nell'udienza, provvederà alla sollecita comunicazione del provvedimento al PM e alle parti private di ciascun processo.

In ogni caso, trasmetterà un elenco degli stessi al COA, per la pubblicazione sul sito INTERNET dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti.

Ove le cancellerie non riescano a comunicare i rinvii prima dell'udienza, vi provvederanno almeno 30 giorni prima della data dell'udienza di rinvio.

Le parti dei processi di ogni fascia non potranno essere ammessi nella sede dell'ufficio prima dell'orario di inizio della fascia e comunque se non sono terminati tutti quelli della fascia precedente.

I giudici sono invitati a raggiungere le aule di udienza per le ore 9,20.

I difensori sono invitati a fornire ogni opportuna attività collaborativa. Avranno pertanto cura sia di arrivare puntuali dinanzi al portone degli uffici all'inizio della fascia di chiamata della causa di interesse, sia di lasciare l'ufficio una volta chiuso il verbale della stessa. Sono invitati a limitare al minimo la durata delle eventuali discussioni e a svolgere deduzioni sintetiche.

In ciascun ufficio, l'unità di personale amministrativo con la più alta qualifica, in servizio nel giorno dell'udienza, adotterà misure organizzative idonee a conseguire il rispetto delle fasce.

#### DISPOSIZIONI SPECIALI

Quanto all'ufficio del GDP di Montoro, valgono le disposizioni sopra riportate per i processi fissati per le udienze del 1° e 3° giovedì del mese.

Quanto alle udienze del 1° e 3° mercoledì del mese, essendo le stesse tabellarmente destinate allo smistamento verso udienze del giovedì, tutti i processi fissati saranno chiamati e comunque tutti rinviati ad udienze del 1° e 3° giovedì di mesi successivi. I processi da chiamarsi saranno comunque divisi nelle 3 fasce sopra indicate.

### ARTICOLO SECONDO

#### UDIENZE CIVILI

Saranno trattate con la modalità da remoto, secondo le modalità di cui alla proposta di protocollo, che si allega, concordata tra CSM e CNF e compiegata alla delibera CSM in data 26.3.2020, nei punti di immediata applicazione.

Osserveranno inoltre le seguenti ulteriori modalità.

1. Saranno celebrati in ciascuna udienza processi in numero massimo di 15, così individuati:

saranno esclusi i processi fissati per attività che prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dall'eventuale CTU;

in ciascuna udienza saranno chiamati n.7 processi in materia di OSA e 8 processi per altre materie; per ciascuno dei 2 gruppi saranno chiamati i 7 e 8 processi più vetusti;

ove i processi per una materia iscritti al ruolo dell'udienza siano in numero inferiore a quello di cui al punto che precede, sarà possibile aggiungere processi dell'altra, comunque individuandoli tra quelli più vetusti, senza superare il limite complessivo di 15;

la chiamata per la prima causa potrà avvenire non prima delle ore 9,00 e l'ultima non oltre le ore 14,00;

dopo le ore 13,30 e fino alle ore 14,00 potrà avvenire la chiamata di n.5 processi provenienti da udienza rinviata ai sensi dell'art.309 cpc, individuati secondo ordine di vetustà.

2. Almeno 5 giorni prima di ciascuna udienza, entro le ore 10,00, ogni giudice trasmetterà alla cancelleria provvedimento contenente elenco relativo ai processi che non saranno celebrati, con indicazione delle date di rinvio.

I processi saranno individuati con il solo numero di RG.

La cancelleria, ove possibile per il numero dei processi originariamente fissati nell'udienza, provvederà alla sollecita comunicazione del provvedimento alle parti.

In ogni caso, trasmetterà altresì un elenco degli stessi al COA, per la pubblicazione sul sito INTERNET dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti.

3. Entro il medesimo termine ciascun giudice trasmetterà alla cancelleria le ordinanze relative alla organizzazione dell'udienza da remoto; la cancelleria procederà ad immediata comunicazione all'indirizzo PEC dei difensori e dell'eventuale CTU.
4. Non vi sarà collegamento da remoto da parte dei cancellieri, in quanto al momento sforniti di adeguata attrezzatura e formazione.
5. Nel caso di inconvenienti di funzionamento, il giudice potrà richiedere l'assistenza solo al numero verde indicato nella proposta di protocollo sopra menzionata, con espresso divieto di interpellare per le vie brevi il tecnico CISIA in servizio presso il Tribunale di Avellino.

La formazione dei GdP all'applicazione della modalità di trattazione da remoto sarà operata secondo le direttive del MAGRIF civile del Tribunale dott. Russolillo, il quale potrà avvalersi della collaborazione dei magistrati onorari che ne hanno già buona pratica.

I GdP che attualmente ne sono sprovvisti, fino a quando non acquisiranno adeguata pratica che consentirà loro di celebrare le udienze da remoto, rinvieranno d'ufficio le udienze cadenti nel periodo di formazione.

Essi sono tenuti a seguire con assiduità ed impegno il programma di formazione.

I provvedimenti di rinvio saranno adottati almeno 5 giorni prima dell'udienza e trasmessi immediatamente a cura delle cancellerie di ciascun ufficio al COA, per la pubblicazione sul sito INTERNET dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti.

#### DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Le iscrizioni a ruolo delle nuove cause non potrà avvenire a mezzo PEC, salve le diverse modalità previste dalla legge per particolari tipologie di procedimenti (es. OSA).
2. Le cancellerie sono tenute ad accettare le iscrizioni a ruolo delle cause in cui era stata fissata una data di udienza cadente nel periodo di sospensione (arg. Cass. n. 134/2012).  
Le iscrizioni a ruolo potranno avvenire una volta ripresa la decorrenza dei termini, ossia dal 12 maggio 2020.  
Le cause saranno ripartite tra i giudici secondo criteri tabellari. Nel caso insorgano inconvenienti, gli atti potranno essere rimessi al Presidente del Tribunale.  
Il giudice emetterà i provvedimenti relativi alla trattazione.

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di inserire nel protocollo la seguente dichiarazione:

*“Con riferimento alle cause ordinarie (tutte quelle diverse dalle OSA) ancora non iscritte a ruolo e in cui era stata fissata una data di udienza cadente nel periodo di sospensione, sarebbe preferibile che il GdP si limiti a fissare la nuova udienza, senza oneri di notifica per l'attore, lasciando aperta la possibilità di sanatoria per effetto della eventuale costituzione di tutti i convenuti. Tanto eviterebbe all'attore oneri di rinotifica, quanto meno nel caso di intervenuta sanatoria. Rimane salvo ovviamente il diritto dell'attore di operare la rinotifica dell'atto di citazione e del provvedimento di fissazione della nuova udienza”.*

Il Presidente del Tribunale intende inserire nel protocollo la seguente dichiarazione:

*“Con riferimento alle cause ancora non iscritte a ruolo e in cui era stata fissata una data di udienza cadente nel periodo di sospensione, pur nella ravvisata ammissibilità della iscrizione a ruolo dopo il periodo di sospensione, sarebbe forse preferibile che i difensori si astengano dal richiedere l'iscrizione a ruolo e procedano a notifica di nuovo atto di citazione.*

*Ciò anzitutto eliminerà in radice eventuali questioni di nullità e problemi di iscrizioni del procedimento nei registri informatici.*

*In secondo luogo, ove si richieda l'iscrizione a ruolo con riferimento all'originaria citazione, comunque il giudice dovrebbe fissare per la trattazione nuova udienza, probabilmente lontana. Viceversa, un nuovo atto di citazione avrà la data d'udienza individuata dall'attore e non dal giudice "*

### ARTICOLO TERZO

#### ATTIVITA' DIVERSE DALLE UDIENZE

I magistrati, se in servizio, svolgeranno tutte le attività che prescindono dalle udienze.

### ARTICOLO QUARTO

#### ENTRATA IN VIGORE


In considerazione dell'esigenza di consentire ai giudici di elaborare i propri provvedimenti e alle cancellerie di effettuare tempestivamente le comunicazioni dei rinvii, le disposizioni che precedono avranno efficacia a partire dalle udienze successive al 19 maggio 2020.

Il presente protocollo viene sottoscritto in triplo originale e depositato presso gli uffici dei sottoscriventi.


Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di istanze, provvedimenti o altri atti processuali, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.

**LA SUA ATTUAZIONE, QUANTO ALL'AREA PENALE, E' COMUNQUE CONDIZIONATA ALLE SUBORDINATA AD EVENTUALI DIVIETI O RICHIESTE DI MODIFICA PROVENIENTI DALL'AUTORITA' SANITARIA REGIONALE**

Il Presidente del Tribunale  
di Avellino



Il Procuratore della Repubblica presso  
il Tribunale di Avellino



Il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Avellino



Il Consigliere dell'Ordine

